

P.U. 147-1/2024

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Civile

delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

dott.ssa Caterina Giovanetti	Presidente
dott. Alessandro Longobardi	Giudice
dott.ssa Giulia Caliarì	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata R.G. P.U. 147-1/2024 promosso da **MANUELA TEMPESTA** (C.F.: TPMNML79D63H501I) nata a Roma il 23/04/1979, rappresentata e difesa dall'avv. Nicole Raffaella Cacciapuoti (C.F.: CCCNLR81P47F205J)

Conclusioni nell'interesse di Manuela Tempesta:

"CHIEDE all'Ill.mo Giudice adito, verificati i requisiti di legge, di voler 1) ammettere la sig.ra Manuela Tempesta alla procedura di Liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi dell'art. 268 e ss. del CCII per tutti i motivi esposti; 2) accertato che la debitrice non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, nonché il soddisfacimento dei requisiti ai sensi degli artt. 2, 268 e 280 CCII, dichiarare con sentenza aperta la procedura di liquidazione, nei termini descritti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati; 3) provvedere ai sensi dell'art. 270 CCII e in particolare: a) nominare il giudice delegato; b) nominare un liquidatore in possesso dei requisiti di legge nella persona del Gestore senza oneri ulteriori per la Procedura; c) stabilire le forme di pubblicità della presente domanda e pedissequo decreto; d) ordinare la trascrizione della sentenza nei pubblici registri a cura del Liquidatore, in particolare per quanto concerne l'autovettura affinché non possa essere oggetto di fermi amministrativi; e) disporre in ogni caso, che, sino alla chiusura della liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; f) disporre l'esclusione

L.C. 41/24
SENT. 150/24
REP. 288/24



dalla liquidazione dell'autovettura indicata in narrativa, per le ragioni suesposte ed autorizzare la sig.ra Tempesta al suo utilizzo; g) escludere integralmente dalla procedura Euro 1.480,00 mensili, necessari per il sostentamento della debitrice o quel diverso importo e/o oggetto di aggiornamenti successivi in sede di liquidazione; h) dichiarare ai sensi dell'art. 268, comma 5, CCII, che il deposito della domanda sospende, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788, 2855 comma 2 e 3 c.c.; i) ammettere sin d'ora in prededuzione i crediti sorti in funzione della presente procedura, come descritti in narrativa, ai sensi dell'art. 6 CCII per OCC e legale".

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 22/05/2024 Manuela Tempesta ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., Avv. Daniele Portinaro, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, C.C.I.I.

Dal ricorso e dalla relazione del Gestore risulta infatti che Manuela Tempesta ha la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 C.C.I.I., poiché Manuela Tempesta risiede nel Comune di Cinisello Balsamo (MI), ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, C.C.I.I., è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.



Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 C.C.I.I.

Segnatamente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) C.C.I.I. nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, C.C.I.I.;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 C.C.I.I., compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I.;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del Giudice Delegato del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) C.C.I.I.).

Il debitore Manuela Tempesta ha depositato tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

Ritiene inoltre il Tribunale che il debitore non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 C.C.I.I., rubricato "*doveri delle parti*", il debitore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di "*illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto*".

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.



L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere dello stato di sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato *ex art. 268 comma 4 lett. b) C.C.I.I.* e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore *ex art. 272 C.C.I.I.*

Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, etc.

Il debitore Manuela Tempesta risulta avere adempiuto al dovere di correttezza e di buona fede sullo stesso incombente, avendo depositato – oltre alla sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità – ulteriori documenti, tra cui, in particolare, documentazione attestante la ricezione dell'assegno Unico INPS e l'atto di assegnazione in godimento di alloggio sociale, i quali sono stati esaminati dall'O.C.C.

In aggiunta, si dà atto che all'udienza del 3 luglio 2024 Manuela Tempesta è comparsa e ha fornito i chiarimenti richiesti dal Tribunale in merito alla quantificazione del contributo complessivo dalla stessa messo a disposizione della procedura. Nello specifico, ha ricondotto il *quantum* dichiarato ai ratei di tredicesima e quattordicesima, con l'aggiunta di ulteriori tre contributi mensili ricavabili dallo stipendio, nonché ha precisato di non poter contare sul contributo esterno proveniente da eventuali familiari (ha dato atto che il padre, presumibile parente più stretto, è ignaro delle vicende familiari che hanno colpito la figlia e, in ogni caso, non vanta di un reddito idoneo a garantire un supplemento contributivo per la procedura).

La relazione dell'O.C.C. dà inoltre atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, delle buste paga, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale per gli atti di vendita, della carta di circolazione dell'autovettura e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari.

L'elaborato è dunque adeguatamente motivato e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, C.C.I.I.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione



Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata Manuela Tempesta non riveste la qualifica di imprenditore, essendo assunta a tempo indeterminato in qualità di addetta alle vendite presso la Società Reposer srl con sede legale a Lissone (MB) dal 1° luglio 2016. Tanto quanto dichiarato dalla ricorrente, quanto emerso dalla relazione resa dall'O.C.C.¹, induce a escludere che la stessa sia stata titolare di partecipazioni sociali, ovvero abbia mai rivestito la qualifica di imprenditrice.

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 C.C.I.I. Manuela Tempesta è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I. (doc. 13).

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I. un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio attivo da liquidare, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari.

Più specificamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile dell'O.C.C. (il cui corrispettivo residuo maturato è pari ad € 1.251,72) e del nominando Liquidatore, il passivo del debitore è pari ad € 91.243,56 così come da tabella che segue:

CREDITORE	IMPORTO	PEC
Unibita Società Cooperativa	16.810,33	unibita@pecnext.it
Ifis Npi Servising Spa (ceduto da Findomestic)	64.250,58	ifisnpiinvesting@bancarifis.legalmail.it
KRUUK Italia Srl (ceduto da Unicredit)	7.802,02	kruukitalia@legalmail.it
Agenzia Entrate e Riscossione	1.537,48	LOM.procedure.concorsuali.speciale@pec.agenzianriscossione.gov.it
Comune di Cinisello Balsamo	637,00	comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
Sorti	206,15	amministrazione.sorti@pec.it
Regione Lombardia	1.261,92	presidenza@pec.regione.lombardia.it; tributi@pec.regione.lombardia.it
TOTALE	91.243,56	

A quanto sopra dovrà aggiungersi la somma complessiva di euro 1.122,15 a titolo di sanzioni al CdS notificate alla Signora Tempesta in data 22/02/2024.

Va inoltre considerato il fabbisogno personale mensile.

¹ In particolare, a pagina 3 della relazione resa dal Gestore della crisi si dà atto che "la Ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo assoggettabile solo alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dal Titolo IV, capo II o dal Titolo V, capo IX, del CCII".



Le spese correnti di sostentamento sono state autocertificate in € 1.480,00 mensili, così dettagliate:

SPESE PER CANONE DI LOCAZIONE (E SPESE CONDOMINIALI)	€ 620,00
SPESE UTENZE (LUCI, GAS E ACQUA)	€ 60,00
SPESE BOLLETTE TELEFONO E INTERNET	€ 50,00
PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (I.L. TARI)	€ 20,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI ALIMENTARI E	€ 350,00

PRODOTTI PER LA CASA	
SPESE MEDICHE E PER LA CURA DELLA PERSONA	€ 120,00
SPESE PER AUTO (BENZINA, MANUTENZIONE, ASSICURAZIONE ECC.)	€ 220,00
SPESE PER IMPREVISTI	€ 40,00
TOTALE	€ 1.480,00

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente:

- non è proprietaria di beni immobili,
- è proprietaria dei seguenti beni mobili registrati: autovettura Ford W GMBH tg FL878XG (che chiede potersi escludere dalla liquidazione),
- è titolare del seguente rapporto di conto corrente dal saldo attivo: € 494,74 del 19 marzo 2024 presso POSTEPAY.

L'O.C.C. ha inoltre verificato che Manuela Tempesta lavora presso la Società Reposer srl di Lissone (MB) dal 1 luglio 2016, con contratto a tempo indeterminato e reddito medio mensile netto di € 1.400,00 (oltre tredicesima e quattordicesima), cui va aggiunto l'assegno unico dell'INPS per la figlia (pari ad € 197,00 circa), che andrà a ridursi sino ad € 85,00 con il compimento della maggiore età della stessa.

Le cause del sovraindebitamento

Il sovraindebitamento trae origine, come illustrato dalla ricorrente e confermato dal Gestore della Crisi, in forza dell'esame della documentazione prodotta, dalla complicata vicenda familiare che ha caratterizzato il rapporto della ricorrente con l'ex compagno, padre della figlia.

Quest'ultimo, in particolare, ha contratto debiti a sua insaputa (segnatamente, ha omesso di saldare con regolarità i canoni di locazione dell'alloggio ad entrambi assegnato) e ha vessato la stessa con insistenti e violente richieste di denaro, accolte sino al punto in cui la ricorrente ha iniziato a opporre un fermo diniego. È stato documentato, altresì, che tale vicenda ha avuto risvolti penali.



L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Manuela Tempesta.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), C.C.I.I., il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.

Può, invece, essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.I.

Si rammenta che la liquidazione controllata ha carattere universale, salvi i crediti e i beni di cui all'art. 268, comma 4 C.C.I.I.

Sarà cura del Liquidatore, anche a fronte delle circostanze sopra emerse ed effettuato un accurato inventario, verificare se vi sia ulteriore attivo non dichiarato e liquidabile.

Quanto all'istanza volta all'esclusione dalla liquidazione del patrimonio dell'autovettura di proprietà della ricorrente (Ford B Max, tg. FL878XG), rappresentato quale mezzo necessario per recarsi a lavoro, si ritiene che la stessa possa trovare temporaneo accoglimento, stante la sua utilità ai fini della riuscita del piano: sarà l'ultimo bene ad essere posto in vendita, salvo verifica del residuo valore.

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cfr. in tal senso Trib. Verona del 20.9.2022).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Manuela Tempesta (C.F. TMPMNL79D63H501I) nata a Roma, il 23/04/1979;

DICHIARA la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII;

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la **dott.ssa Giulia Caliori**;

NOMINA Liquidatore il **dott. Avv. Daniele Portinaro** (C.F. PRTDLL66M14F205U) con studio in MILANO (MI) via Solferino 7;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono



trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, C.C.I.I.;

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina a Manuela Tempesta di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni mobili in suo possesso ed al datore di lavoro di corrispondere al Liquidatore gli stipendi erogati a Manuela Tempesta, ivi comprese eventuali trattenute per cessione del quinto, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;

AUTORIZZA il debitore ad utilizzare l'autovettura a lei intestata fino alla sua liquidazione;

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, C.C.I.I.;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, C.C.I.I.
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.;



- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare dal datore di lavoro le retribuzioni di Manuela Tempesta, al quale mensilmente consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 03.07.2024.

Il Giudice Estensore

dott.ssa Giulia Caliri

Il Presidente

dott.ssa Caterina Giovanetti

